



COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale
(art. 42, D. Lgs. 267/2000)

Numero 19 Del 30-09-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000)**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:15, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Paola ALIBERTI, che provvede alla redazione del presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Tufariello Gaetano	Commissario	Presente
Bevilacqua Florinda	Commissario	Presente
Mingione Giuseppe	Commissario	Presente

si è riunita con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE (art. 42, D. Lgs. 267/2000) conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2020 per deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 30-09-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Buondonno Carmela

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 30-09-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Buondonno Carmela

PREMESSO che:

- in data 26 aprile 2021 la Commissione Straordinaria – con i poteri del Consiglio Comunale – approvava, con deliberazione n. 04, "la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL in esercizio provvisorio". Con tale atto provvedimentale si prendeva atto della massa debitoria e delle passività pregresse emerse dall'attività istruttoria posta in essere al fine di verificare la sussistenza degli equilibri di bilancio. Sulla scorta di quanto rilevato, emergeva il mancato rispetto del pareggio di bilancio; l'incongruità del fondo rischi passività potenziali; il mancato rispetto degli equilibri complessivi di bilancio;
- con il medesimo atto, la Commissione Straordinaria si riservava di valutare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- le successive analisi e verifiche sui titoli di debito emersi e sui debiti liquidi certi ed esigibili, confermavano le criticità finanziarie rilevate e la conseguente e necessaria adozione di tutte le manovre finanziarie finalizzate al ripristino delle condizioni di riequilibrio economico e finanziario;
- in data 03 maggio 2021, con deliberazione n. 05, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, la Commissione Straordinaria, in esito alle rilevazioni di criticità emerse, approvava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D. Lgs. 267/2000;
- la suddetta deliberazione veniva trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Campania;
- la configurazione del Piano di riequilibrio non prevede l'accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'art. 243-ter, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e del D.M. Ministero dell'Interno 11 gennaio 2013.

CONSIDERATO che nella suddetta deliberazione è stata illustrata la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune, manifestatasi:

- nell'emergere di una considerevole massa passiva per la quale non risultano adottati i relativi impegni di spesa se non in rare eccezioni;
- nella presenza di una rilevante mole di contenzioso con alto rischio di soccombenza per la quale non erano stati fatti gli accantonamenti necessari;
- nella previsione di entrate sovrastimate;
- nella emissione di ordinativi di pagamento senza il preventivo impegno di spesa;
- nell'affidamento di incarichi legali senza il preventivo impegno contabile e senza preventivo ed obbligatorio concordamento sulle somme da corrispondere;
- nell'assenza di una contabilità distinta per le somme a destinazione vincolata.

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie n. 5/2018 con la quale sono state approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto della gestione e del bilancio di previsione.

DATO ATTO che, in ossequio a quanto indicato dalla Corte dei Conti, con deliberazione commissariale n. 17 del 12/08/2021, assunta con i poteri del Consiglio Comunale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, inclusi gli allegati obbligatoriamente previsti per legge.

RICHIAMATO l'art. 243-bis, c. 6, TUEL, il quale si dispone che *"il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate"* e deve comunque contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci di previsione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

VISTO l'art. 243-bis, comma 7, TUEL, che dispone: *"Ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194"* e che lo stesso comma precisa che *"per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima degli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori"*.

PRESO ATTO che, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici e delle posizioni debitorie, prive di impegno di spesa, derivanti da sentenze esecutive, l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati e di quelli riconoscibili, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, risulta essere di **euro 2.525.293,32**.

PRESO ATTO, altresì che, a tale situazione debitoria, emersa in sede di istruttoria del piano pluriennale di riequilibrio finanziario, si deve aggiungere il disavanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto di gestione dell'anno 2020, pari ad € 5.049.420.08, derivante dalla differenza del risultato di amministrazione con la parte accantonata (come stabilito dai principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/11 s.m.i.) nonché dalla parte vincolata.

VISTO che, in base all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL *"al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;*
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;*
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;*

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibri

o
”.

PRESO ATTO che nel Piano viene data specifica ed esplicita attuazione alle suddette disposizioni.

RILEVATO inoltre che, già a partire dall'esercizio finanziario in corso, si è proceduto ad una revisione delle entrate e delle spese correnti e in conto capitale osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

CONSIDERATO che a tale proposito sono state formulate previsioni di bilancio prudenziali per scongiurare che la sottostima delle spese e la sovrastima delle entrate, iscritte nel documento contabile di programmazione, possano inquinare il risultato di amministrazione, compromettendo il riequilibrio finanziario della gestione corrente e in conto capitale dell'ente.

CONSIDERATO, inoltre, che in tale ottica, anche nella redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si è optato per una prudenziale iscrizione delle entrate che ha considerato le risorse certe sulle quali fare riferimento per il riassorbimento dell'esposizione finanziaria nell'arco temporale previsto dal piano.

CONSIDERATO dunque che:

si propone una manovra di riequilibrio finanziario pluriennale, per il periodo 2021-2040, di € **7.574.713,40 (2.525.293,32 + 5.049.420,08,)** che prevede, nel piano, il riassorbimento del 34,29% dell'esposizione debitoria già dal primo triennio attraverso:

- la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie;
- la manovra di revisione della spesa corrente;
- il finanziamento dei debiti attraverso l'utilizzo delle entrate correnti

per il conseguimento dell'avanzo corrente nel bilancio comunale, tale manovra si propone di incidere sul recupero delle entrate proprie oltre che sulle inefficienze e sugli sprechi, mantenendo e migliorando il livello dei servizi forniti, dettagliando ampiamente la stessa manovra nel piano di riequilibrio e nella relazione allegata.

PRESO ATTO che, in merito al contenimento delle spese, questa gestione, nel corso del 2021 ha avviato diverse iniziative finalizzate al riequilibrio della gestione, in particolare un sostanziale taglio delle spese non necessarie.

PRESO ATTO, inoltre, che con deliberazione commissariale n. 23 del giorno 06/05/2021, assunta con i poteri della Giunta Comunale veniva effettuata un'accurata revisione dei residui attivi e passivi, con la contestuale iscrizione dei residui attivi di dubbia esigibilità nel conto del patrimonio.

PRESO ATTO che per i debiti rilevati nella massa passiva si è provveduto a contattare i creditori con i quali si è stabilito di addivenire a transazioni novative con abbattimenti anche sostanziosi sulla sorta capitale e sugli interessi maturati, nonché la definizione di rateizzazioni in più annualità, come previsto dall'art. 243-bis comma 7 del D. Lgs. 267/2000 ed in esecuzione delle modalità di applicazione del Decreto MEF 12 giugno 2019, allo scopo di conciliare il totale delle quote di debito ripartite con le disponibilità effettive di bilancio.

PRESO ATTO che il piano di riequilibrio non prevede il ricorso al fondo di rotazione di cui all'art 243-bis e 243-ter del TUEL.

CONSIDERATO che saranno prese, anche in ordine alle partecipazioni comunali, tutte le iniziative ritenute utili anche in relazione al quadro normativo di riferimento e alla sua evoluzione.

RITENUTO di dover attivare un costante monitoraggio delle misure programmate nella manovra di riequilibrio pluriennale attraverso verifiche periodiche aggiuntive a quelle già imposte dall'attuale normativa.

CONSIDERATO che la procedura di cui al comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL prevede testualmente che *"Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario"*.

RILEVATO che la durata massima del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
--	---

Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

RILEVATO che :

la durata massima del Piano di riequilibrio potrà essere il seguente:

DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO	
Massa passiva stimata inizialmente	€ 7.574.713,40
Impegni spesa Titolo I° - Rendiconto di Gestione 2020	€ 2.550.404,68
Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I	297%
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario in anni	20

CONSIDERATO che il suddetto Piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-quater, va trasmesso entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Campania e al Ministero dell'Interno-Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale per la Finanza Locale.

PRESO ATTO che il piano di riequilibrio finanziario, redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2018 è riportato nell'allegato 1 della presente proposta di deliberazione.

RITENUTO di provvedere in merito.

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 per la regolarità tecnica e contabile;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA (Poteri Consiglio Comunale) n.19 del 30-09-2021
COMUNE DI PRATOLA SERRA

- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, di cui all'allegato 1 e la relazione predisposta dal Settore Economico Finanziario di cui all'allegato 2, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2021-2040;
2. DI SUBORDINARE il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, censiti dai settori comunali e riconoscibili, ad avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, previa attivazione e previa formalizzazione delle procedure transattive con i creditori, già avviate ai fini della riduzione e/o di rateizzazione del debito;
3. DI DISPORRE che il Settore Economico - Finanziario e il servizio di controllo interno procedano al monitoraggio trimestrale delle misure di salvaguardia previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso una relazione e *report* periodici che dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre, alla Giunta comunale e all'Organo di revisione contabile dell'ente;
4. DI INVIARE la deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Campania e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e agli annessi allegati;
5. DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge all'unanimità dei voti, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere per consentire il prosieguo tempestivo dell'iter amministrativo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

I COMMISSARI
F.to Dott. Gaetano TUFARIELLO
F.to Dott.ssa Florinda BEVILACQUA
F.to Dott. Giuseppe MINGIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola ALIBERTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA (Poteri Consiglio Comunale) n.19 del 30-09-2021
COMUNE DI PRATOLA SERRA

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 04-10-2021 per 15 giorni consecutivi

Addi 04-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola ALIBERTI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola ALIBERTI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta immediatamente esecutiva in data 30-09-2021, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola ALIBERTI

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva